

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2006
— Ayadi/Consiglio**(Causa T-253/02) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate ad Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban — Competenza della Comunità — Congelamento dei capitali — Principio di sussidiarietà — Diritti fondamentali — Ius cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di annullamento»)

(2006/C 224/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente dai sigg. A. Lyon, H. Miller, dalla sig.ra M. Willis-Stewart, solicitors, e dal sig. S. Cox, barrister, successivamente dai sigg. Lyon, Miller e Cox)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: dai sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente dal sig. J. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: dai sigg. C. Brown e M. Wilderspin, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Taliban dell'Afghanistan (GU 2002 L 139, pag. 9)

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese del Consiglio.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.

**Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2006
— Torres/UAMI — Bodegas Muga (Torre Muga)**(Causa T-247/03) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Torre Muga — Marchi nazionali e internazionale denominativi anteriori TORRES — Rischio di confusione — Violazione dei diritti della difesa)

(2006/C 224/74)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, M. A. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: I. de Medrano Caballero e S. Laitinen, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Muga, SA (Haro, Spagna) (rappresentanti: avv.ti L. M. Polo Flores e F. Porcuna de la Rosa)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 aprile 2003 (procedimento R 998/2001-1), relativa a un procedimento d'opposizione tra Miguel Torres, SA, e Bodegas Muga, SA

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 213 del 6.9.2003